

DECRETO 25 giugno 2015.

**Rettifica del decreto 15 aprile 2015, concernente determinazione degli aggregati di spesa per il triennio 2015-2017 per i centri di riabilitazione ex art. 26 della legge n. 833/78.**

#### L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visti gli articoli 8 *quinquies* e *sexies* del D.Lgs n. 502/92 e s.m.i. di riordino della disciplina in materia sanitaria, emanato a norma dell'art.2 della legge delega n. 421/92;

Visto l'accordo attuativo del Piano previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 111 ed il Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione, di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale sottoscritto dal Ministro della salute, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Presidente della Regione in data 31 luglio 2007, successivamente approvato dalla Giunta regionale della Regione siciliana con delibera n. 312 dell'1 agosto 2007;

Visto l'art. 1, comma 796, lett. b, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a mente del quale gli interventi individuati dal Piano "sono vincolanti per la regione che ha sottoscritto l'accordo e le determinazioni in esso previste possono comportare effetti di variazione di provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima regione in materia di programmazione sanitaria";

Considerato che la metodologia della fissazione dei tetti di spesa e quindi l'individuazione di aggregati di risorse del fondo sanitario regionale da dedicare ad ogni singolo comparto si configura, nella logica del Piano di rientro, come uno strumento indispensabile per garantire l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, in attuazione del fondamentale principio della programmazione finalizzata a realizzare il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica;

Visto il D.A. sanità n. 30350 del 22 ottobre 1999, con cui è stata fissata nella misura del 30% l'integrazione della retta base per i trattamenti ad internato per i maggiori oneri derivanti da eventuali incrementi di personale di assistenza e comunque riferiti ad assistiti in condizione di particolare gravità sino al massimo del 25% dei posti convenzionati;

Visto il D.A. sanità n. 362 del 26 marzo 2002, con cui sono state autorizzate le aziende sanitarie a riconoscere ai centri di riabilitazione ex art. 26, legge n. 833/78 la maggiorazione della retta del 30% per i soggetti gravi ricoverati in regime di internato e seminternato nella misura massima del 50% dei posti convenzionati;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale" ed in particolare l'articolo 25, comma 2;

Vista la circolare assessoriale n. 1266 del 2 marzo 2010 con cui è stato adottato il nuovo schema di convenzione tra le aziende sanitarie provinciali e le strutture riabilitative ex art.26, legge n. 833/78;

Visto il D.A. salute 4 agosto 2010 di rideterminazione delle rette per gli anni 2010-2012 dei centri di riabilitazione ex art. 26 della legge n. 833/78 e dei rispettivi tetti di spesa provinciali per il medesimo triennio;

Visto il D.A. 22 novembre 2010 con cui, a modifica parziale del D.A. salute 4 agosto 2010, è stato rideterminato l'aggregato di spesa per il triennio 2010-2012 limitatamente all'Azienda sanitaria provinciale di Enna;

Vista la circolare assessoriale n. 9 del 21 maggio 2014, con la quale è stata disposta la sospensione dei nuovi accreditamenti istituzionali nelle more della determinazione da parte dell'Amministrazione regionale del fabbisogno per singola tipologia assistenziale e per ciascuna

azienda sanitaria provinciale;

Vista la disposizione assessoriale n. 97545 del 22 dicembre 2014 in ordine alla istituzione di un tavolo tecnico interdipartimentale per la determinazione dei fabbisogni distinti per tipologia assistenziale e per provincia;

Vista la nota prot. n. 17013 del 26 febbraio 2015 con cui i componenti il suddetto tavolo tecnico hanno relazione in ordine ai dati acquisiti dall'Amministrazione riguardanti le prestazioni accreditate, le prestazioni contrattualizzate, nonché sull'ulteriore fabbisogno rappresentato dalle aziende sanitarie provinciali;

Vista la relazione prot. n. 27119 del 27 marzo 2015 a firma dei dirigenti generali dei Dipartimenti pianificazione strategica e attività sanitarie - Osservatorio epidemiologico, con cui, tenuto conto di quanto esitato dal suddetto tavolo tecnico, ai fini della rideterminazione dei tetti di spesa, alla luce delle necessità espresse dalle aziende sanitarie provinciali, si reputano accoglibili le seguenti richieste espresse in termini di numero di prestazioni pro-die:

Richieste accoglibili espresse in numero di prestazioni pro-die

ASP	ambulatoriali	domiciliari	seminternato	internato	extramurale
AG	38 (1 modulo)	38 (2 moduli)			
ME	228 (6 moduli)				
PA	418 (11 moduli)	171 (9 moduli)	40	40	
RG	38 (1 modulo)	38 (2 moduli)			

Vista la determinazione assessoriale posta a tergo della sopra citata relazione del 27 marzo 2015;

Visto il D.A. n. 640 del 15 aprile 2015 di determinazione degli aggregati di spesa per il triennio 2015-2017 per i centri di riabilitazione ex art. 26 della legge n. 833/78;

Considerato che in quest'ultimo decreto, nella determinazione del tetto di spesa dell'ASP di Palermo non si è tenuto conto dell'integrazione del 30% sulla retta base sino al massimo del 50% dei posti di internato e seminternato convenzionati, prevista ai sensi del D.A. sanità n. 362 del 26 marzo 2002 sopra richiamato;

Ritenuto doverosi procedere conseguentemente alla rettifica dell'art. 2 del D.A. n. 640 del 15 aprile 2015;

Decreta:

#### Art. 1

Per le ragioni di cui in premessa che qui si intendono riportate, l'ammontare complessivo degli importi remunerabili per l'attività dei centri di riabilitazione ex art. 26 della legge n.833/78, per gli esercizi finanziari 2015/2017 fissato ai sensi dell'art. 2 del D.A. n. 640 del 15 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 18 del 30 aprile 2015, viene rettificato come segue:

Azienda	aggregato anno 2015 €	aggregato anno 2016 €	aggregato anno 2017 €
ASP di AG	6.934.600,00	6.934.600,00	6.934.600,00
ASP di CL	9.610.000,00	9.610.000,00	9.610.000,00
ASP di CT	75.019.000,00	75.019.000,00	75.019.000,00
ASP di EN	2.114.000,00	2.114.000,00	2.114.000,00
ASP di ME	19.450.664,00	19.450.664,00	19.450.664,00
ASP di PA	30.707.956,00	30.707.956,00	30.707.956,00
ASP di RG	5.663.600,00	5.663.600,00	5.663.600,00
ASP di SR	15.525.000,00	15.525.000,00	15.525.000,00
ASP di TP	20.697.000,00	20.697.000,00	20.697.000,00
TOTALE	185.721.820,00	185.721.820,00	185.721.820,00

## Art. 2

Il provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale di questo Assessorato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione e, altresì, trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 25 giugno 2015.

BORSELLINO

(2015.26.1676)102

### ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 19 maggio 2015.

**Efficacia della delibera del commissario ad acta n. 1 del 2 maggio 2007 di adozione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Lipari a seguito dell'annullamento da parte del TAR del D.D.G. n. 584 del 29 luglio 2011.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.II., 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.lgs. n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n.7 del 19 maggio 2003;

Visto il decreto Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii, recante "Norme in materia ambientale";

Visto l'art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, così come modificato dall'art. 11, comma 41, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26;

Viste le delibere della Giunta regionale n. 200 del 10 giugno 2009 e n. 119 del 6 giugno 2014 di approvazione modello metodologico procedurale della VAS;

Visto il decreto presidenziale 8 luglio 2014, n. 23 "Regolamento della valutazione ambientale strategica di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana";

Vista la deliberazione del commissario ad acta n. 1 del 2 maggio 2007 di adozione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Lipari (ME), ai sensi della legge regionale n. 71/78;

Visto il D.D.G. n. 584/D.R.U. del 29 luglio 2011, con il quale è stato approvato il P.R.G. e il R.E. del comune di Lipari (ME) ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 71/78 e s.m.i;

Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sez. seconda, n. 786/15, numero di reg. ric. n. 02480/2011, notificata a cura dell'avvocato Marcello Pollara ed acquisita al protocollo generale di questo Dipartimento al n. 9397 del 20 aprile 2015, e trasmessa al Servizio 3 con foglio prot. n. 10429 del 4 maggio 2015 dall'U.O. 6.1 - ufficio Consultivo, affari legali e contenzioso;

Rilevato che con detta sentenza n. 786/15, il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sez. seconda Palermo, accogliendo il ricorso numero di registro genera-

le 2480 del 2011, proposto dal comune di Lipari, in persona del sindaco protempore, contro l'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana ha annullato il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale urbanistica del 29 luglio 2011, n. 584/DRU;

Vista la nota dell'Avvocatura dello Stato, assunta al prot. n. 9397 del 20 aprile 2015 di questo Assessorato del territorio e dell'ambiente, Dipartimento urbanistica, con la quale la Stessa, nel trasmettere copia della citata sentenza, ha rappresentato di aver proceduto all'archiviazione della stessa ritenendola insuscettibile di utile impugnazione;

Ritenuto, pertanto, che la stessa non appare suscettibile d'impugnativa;

Considerato che alla sentenza occorre dare esecuzione;

Decreta:

#### Articolo unico

In esecuzione della sentenza n. 786/15, del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sez. seconda di Palermo, con la quale è stato annullato il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale urbanistica n. 584/DRU del 29 luglio 2011, per le motivazioni ivi recate, si dà atto dell'efficacia della delibera n. 1 del 2 maggio 2007 che conseguentemente è da intendersi approvata, con la quale il commissario ad acta ha adottato il P.R.G. e il R.E. del comune di Lipari (ME).

Palermo, 19 maggio 2015.

GIGLIONE

(2015.27.1697)114

DECRETO 17 giugno 2015.

**Revoca del decreto 31 ottobre 2013 e nomina del direttore reggente dell'Ente Parco dell'Etna.**

#### L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 6 maggio 1981 n. 98 "Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di Parchi e Riserve naturali";

Vista la legge regionale 9 agosto 1988, n. 14;

Visto il D.P.R.S. 17 marzo 1987, n. 37;

Vista la legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il comma 7, dell'art. 48, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17;

Visto il proprio D.A. del 12 aprile 2005 di "Approvazione del regolamento di organizzazione dell'Ente Parco dell'Etna, ex art. 1, comma 3, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10";

Vista la legge regionale 8 maggio 2007, n. 13;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

Visto il D.A. n. 240/Gab. del 31 ottobre 2013, con il quale è stato nominato direttore reggente dell'Ente Parco dell'Etna l'arch. Pietro Coniglio, dirigente dell'Amministrazione regionale in servizio presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

Vista la nota del 16 giugno 2015, assunta al prot. n. 3875/Gab. in pari data, con la quale l'arch. Pietro Coniglio si è dimesso dall'incarico di direttore reggente dell'Ente Parco dell'Etna a far data dal 30 giugno 2015;

Vista la nota prot. n. 3876/Gab. del 16 giugno 2015, con la quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, dott. Maurizio Croce, accoglie le dimissioni presentate dall'arch. Pietro Coniglio;